Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) | Anno 126° — Numero 31

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | Roma - Martedì, 5 febbraio 1985 | SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

SOMMARIO

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 990.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pavia e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 63. — L'insegnamento fondamentale di « istituzioni di anatomia e istologia patologica » del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, passa dal biennio al triennio e prende il n. 15, con la conseguente variazione degli insegnamenti del biennio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 349

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1984, n. 991.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Milano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Art. 34. — L'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica è modificato come segue:

per l'indirizzo organico-biologico: è soppresso l'insegnamento di « complementi di chimica »;

per l'indirizzo inorganico-chimico-fisico: sono aggiunti gli insegnamenti di « chimica fisica delle alte temperature » e « termodinamica statistica » ed è soppresso l'insegnamento di « chimica statistica ».

Art. 35. — All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica industriale è aggiunto l'insegnamento di « chimica fisica delle alte temperature ».

Art. 42. — Nell'elenco degli insegnamenti complementari, tabella *A*, degli indirizzi: generale, didattico ed applicativo, del corso di laurea in matematica è inserito l'insegnamento di « calcolo numerico e programmazione ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 348

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **992.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 76, relativo al corso di laurea in chimica industriale, all'elenco degli insegnamenti complementari è aggiunto il seguente insegnamento:

chemiometria.

Nell'art. 91, relativo al corso di laurea in scienze biologiche, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti nuovi insegnamenti:

genetica di popolazioni;
conservazione della natura e delle sue risorse.

Nell'art. 79, relativo al corso di laurea in fisica, all'elenco degli insegnamenti complementari sono aggiunti i seguenti insegnamenti:

laboratorio di fisica nucleare;
fisica sanitaria;
fisica dello spazio.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 361

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **993.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Torino.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 58 del vigente statuto viene inserito, con conseguente spostamento della numerazione successiva, il seguente articolo:

« E' annessa alla facoltà di medicina e chirurgia una biblioteca centralizzata della facoltà ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 359

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1984, n. **994**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Padova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Padova, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2133, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Padova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Padova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 75, relativo al corso di laurea in pedagogia della facoltà di magistero, è aggiunto il seguente insegnamento:

geografia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1984

PERTINI

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *Istruzione, foglio n.* 360

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 11 dicembre 1984.

Impegno della somma di L. 24.599.986.850 a favore della regione Lazio ai sensi della legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento. (Residui 1981).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 9 della legge n. 281/70, istitutivo del fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo;

Visto l'art. 2 della legge n. 356/76, contenente nuove disposizioni per la finanza regionale;

Vista la legge 5 agosto 1975, n. 412, contenente norme sull'edilizia scolastica e sul relativo piano finanziario d'intervento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77, emanato in attuazione della delega, di cui all'art. 1 della legge 382/75;

Vista la legge 23 aprile 1981, n. 164, che approva il bilancio di previsione dello Stato, per il 1981 ed il bilancio pluriennale 1981-83;

Vista la legge 29 dicembre 1983, n. 744, che approva il bilancio di previsione dello Stato per il 1984 ed il bilancio pluriennale 1984-86;

Visto l'art. 113 della legge 28 marzo 1979, n. 88;

Visto il proprio decreto del 6 luglio 1981, registrato alla Corte dei conti il 15 settembre 1981, registro n. 1, foglio n. 372, con il quale è stata impegnata, fra l'altro, la somma di L. 1.294.736.150, quale anticipo del 5 % per il 1981, a favore della regione Lazio;

Vista la nota n. 1457 del 3 dicembre 1984, resa dall'assessore competente della regione Lazio, con la quale viene chiesta, fra l'altro, l'erogazione della somma di L. 24.599.986.850, relativamente al secondo programma triennale di edilizia scolastica, esercizio 1981;

Considerato che l'importo predetto trova copertura ed esaurisce i fondi 1981 ancora disponibili a favore della regione Lazio;

Decreta:

Art. 1.

E' impegnata la somma di L. 24.599.986.850, a favore della regione Lazio, per le finalità esposte in premessa.

Art. 2.

La spesa relativa grava sul cap. 7081 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per il 1984, in conto residui 1981.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1984

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Bilancio, foglio n.* 14

(431)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 1° febbraio 1985.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi a carico dello Stato e delle regioni sulle operazioni di credito turistico-alberghiero.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto del 27 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1984, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 75, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito turistico-alberghiero, effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (Casse di risparmio) veniva fissato nella misura del 17,25 % annuo posticipato;

Considerato che il tasso fissato con il menzionato decreto, per effetto della evoluzione intervenuta nel mercato, deve essere ora rideterminato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 326, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni sopra richiamate e dalle leggi regionali recanti agevolazioni creditizie a favore del settore turistico-alberghiero, è determinato nella misura del 16,20 % annuo posticipato, a decorrere dalla data del presente decreto.

Il predetto tasso massimo d'interesse si applica alle operazioni effettuate con fondi non provenienti dal collocamento di titoli obbligazionari (Casse di risparmio) e potrà essere modificato in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1985
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 101

(606)

DECRETO 1° febbraio 1985.

Determinazione del tasso da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi, da concedersi da parte della Cassartigiana e delle regioni, sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo sviluppo dell'economia e l'incremento dell'occupazione e, in particolare, le disposizioni del capo VI relativo al credito all'artigianato, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 7 agosto 1971, n. 685;

Visto l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

Visto il proprio decreto in data 27 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 10 ottobre 1984, registro n. 33 Tesoro, foglio n. 76, con il quale il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane veniva fissato nella misura del 17,45% per le operazioni primarie fino a 5 anni e del 17,25% per le operazioni primarie di durata oltre i 5 anni, per il periodo residuo dell'anno 1984;

Considerato che il tasso fissato con il menzionato decreto, per effetto dell'evoluzione intervenuta nel mercato, deve essere ora rideterminato;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive integrazioni, in relazione alla necessità di determinare tale tasso con l'impegno di dare comunicazione del presente decreto al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima adunanza;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 7 agosto 1971, n. 685, nonché dell'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso massimo da assumere come base per il calcolo del contributo in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a favore delle imprese artigiane, è determinato, a decorrere dalla data del presente decreto, come segue:

16,40% per le operazioni primarie fino a 5 anni;

16,20% per le operazioni primarie oltre i 5 anni.

I tassi suindicati potranno essere modificati in relazione alle variazioni delle condizioni del mercato monetario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1985

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1985
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 102

(605)

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 gennaio 1985.

Determinazione dei contingenti definitivi del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione assegnato all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro e alle unità sanitarie locali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

E

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO
E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, concernente l'istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, concernente l'istituzione dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL);

Visto il decreto-legge 30 giugno 1982, n. 390, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 12 agosto 1982, n. 597, concernente la disciplina delle funzioni prevenzionali e omologative delle unità sanitarie locali e dell'ISPESL;

Visti l'art. 17, primo comma, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980, nonché l'art. 3, primo comma, del richiamato decreto-legge n. 390 del 1982, che dispongono in ordine ai contingenti del personale dei soppressi enti « Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) » e « Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) » da trasferire all'ISPESL e alle unità sanitarie locali;

Considerato che le richiamate disposizioni prevedono che alla definizione dei contingenti si provveda sulla base dei compiti attribuiti all'ISPESL con l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619 del 1980 e con l'art. 3 del decreto-legge n. 390 del 1982;

Considerato che con decreto interministeriale (Industria, commercio e artigianato, Sanità e Lavoro e previdenza sociale di concerto con il Tesoro) del 23 dicembre 1982 sono stati istituiti, con effetto dal 1° gennaio 1983, trentatre dipartimenti periferici dell'ISPESL ai sensi dell'art. 4, secondo comma, del decreto-legge n. 390/82;

Visto il decreto interministeriale (Industria, commercio e artigianato, Sanità e Lavoro e previdenza sociale) del 23 dicembre 1982, con il quale sono state identificate le attività omologative già svolte dai soppressi enti ENPI ed ANCC, di competenza dell'ISPESL;

Visto il decreto interministeriale (Industria, commercio e artigianato, Sanità e Lavoro e previdenza sociale) del 23 dicembre 1982 con il quale le unità sanitarie locali a decorrere dal 1° gennaio 1983 sono state autorizzate ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, in nome e per conto dello ISPESL;

Visto il proprio decreto del 23 dicembre 1982, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono stati determinati i contingenti minimi e massimi di personale dell'ENPI e dell'ANCC da assegnare all'ISPESL ed alle unità sanitarie locali;

Visto il proprio decreto del 23 febbraio 1983, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con il quale sono state apportate modificazioni ai contingenti minimi e massimi determinati con il già citato decreto 23 dicembre 1982;

Visto il proprio decreto 29 dicembre 1982, di concerto con i Ministri del lavoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, concernente le assegnazioni provvisorie del personale;

Considerato che con decreto interministeriale (Industria, commercio e artigianato, Sanità e Lavoro e previdenza sociale) del 4 febbraio 1984 sono state apportate modifiche all'autorizzazione alle unità sanitarie locali ad esercitare alcune attività omologative di primo o nuovo impianto, per conto dell'ISPESL, con ampliamento della sfera di attività diretta dell'ISPESL;

Considerato che con proprio decreto in data 1° febbraio 1984, di concerto con il Ministro del tesoro, è stato definito l'ordinamento dei servizi dell'ISPESL prevedendo una strutturazione di dipartimenti centrali, uffici amministrativi e tecnici e dipartimenti periferici, ed una dotazione organica complessiva determinata provvisoriamente sulla base dei contingenti massimi fissati coi decreti ministeriali in data 23 dicembre 1982 e 23 febbraio 1983 sopra richiamati;

Rilevato che i contingenti precedentemente fissati sono articolati in tabelle contenenti aliquote minime e massime di personale;

Rilevata l'opportunità di dare ai contingenti un assetto definitivo che possa meglio corrispondere all'esigenza di un più organico sviluppo delle attività istituzionali dell'ente anche in vista della determinazione della dotazione organica definitiva dell'ISPESL;

Ritenuto che, in base alla valutazione delle esigenze di servizio effettuata nel corso della prima fase di operatività dell'ISPESL e delle U.S.L., è opportuno procedere ad una rideterminazione dei contingenti, che, tenendo conto delle esigenze che si sono andate evidenziando nei servizi istituzionali, miri a garantire una migliore organizzazione ed una più rispondente funzionalità sia a livello centrale che a livello periferico;

Ritenuto opportuno, ai fini del soddisfacimento delle sopraindicate esigenze, determinare i contingenti adottando il sistema del contingente unico di personale distinto per ente, ruolo e qualifica, e sede dipartimentale;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, che dispone in ordine alle piante organiche provvisorie delle unità sanitarie locali;

Attesa l'impossibilità per le regioni, con riferimento ai soppressi Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni e l'Associazione nazionale per il controllo della combustione, di dare autonoma attuazione alla richiamata disposizione dell'art. 1 del decreto-legge n. 678 del 1981 in quanto le piante organiche dei predetti enti erano determinate su base nazionale;

Ritenuto di dare attuazione, limitatamente al personale della prima e seconda qualifica professionale, alla richiamata disposizione del decreto-legge n. 678 del 1981, con riferimento agli organici dei predetti enti esistenti al 31 dicembre 1978 e tenendo conto del personale assegnato alle unità sanitarie locali e all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro con il presente decreto;

Ritenuto di ripartire i posti fra le regioni anche in relazione alle modifiche apportate ai contingenti già fissati con i richiamati decreti del 23 dicembre 1982 e del 23 febbraio 1983;

Ritenuto di prevedere, per garantire la continuità dell'attività prevenzionale e omologativa, la possibilità per le unità sanitarie locali di continuare ad utilizzare il personale in servizio che sarà trasferito a seguito delle assegnazioni definitive;

Decreta:

Art. 1.

I contingenti del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC), determinati con i decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 358 del 1982) e 23 febbraio 1983 (*Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 1983) sono sostituiti dai contingenti fissati con il presente decreto.

Art. 2.

Il contingente del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) da assegnare presso i dipartimenti periferici dell'ISPESL è fissato in complessive quattrocentodiciannove (419) unità ripartite, per ruolo e qualifica e per dipartimento di destinazione, come da tabella *A* annessa al presente decreto.

Art. 3.

Il contingente del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) da assegnare presso i dipartimenti periferici dell'ISPESL è fissato in complessive trecentocinquanta (350) unità ripartite, per ruolo e qualifica e per dipartimento di destinazione, come da tabella *B* annessa al presente decreto.

Art. 4.

Il contingente del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) da assegnare presso la sede di Roma dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è fissato in duecentoquarantacinque (245) unità ripartite, per ruolo e qualifica, come da tabella *C* annessa al presente decreto.

Art. 5.

Il contingente del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) da assegnare presso la sede di Roma dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro è fissato in quattrocentonovantuno (491) unità ripartite, per ruolo e qualifica, come da tabella *D* annessa al presente decreto.

Art. 6.

Il contingente del personale dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione (ANCC) da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali è fissato in complessive quattrocentodieci (410) unità, ripartite, per ruolo e qualifica e per regione o provincia autonoma di destinazione, come da tabella *E* annessa al presente decreto.

Art. 7.

Il contingente del personale dell'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni (ENPI) da iscrivere nei ruoli regionali del personale addetto ai servizi delle unità sanitarie locali è fissato in complessive millenovecentosettantotto (1978) unità ripartite, per ruolo e qualifica e per regione o provincia autonoma di destinazione, come da tabella *F* annessa al presente decreto.

Art. 8.

I posti della I e II qualifica professionale che le regioni e le province autonome, in attuazione dell'art. 1 del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 678, convertito, con modificazioni, nella legge 26 gennaio 1982, n. 12, possono prevedere nelle piante organiche delle unità sanitarie locali in aggiunta a quelli corrispondenti alle unità di personale assegnato alle U.S.L. medesime ai sensi degli articoli 6 e 7 del presente decreto, sono determinati per ciascuna regione e provincia autonoma, come da tabella *G* annessa al presente decreto.

Art. 9.

Con successivo decreto del Ministro della sanità saranno effettuate le assegnazioni definitive all'ISPESL e alle U.S.L. del personale ex ENPI ed ex ANCC, nei limiti dei contingenti numerici di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dal terzo comma dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica n. 619/80.

Art. 10.

Fino all'assegnazione definitiva di cui al precedente art. 9, restano ferme le assegnazioni provvisorie del personale effettuate ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 29 dicembre 1982 (*Gazzetta Ufficiale* n. 359 del 1982) sulla base dei contingenti numerici di cui ai richiamati decreti del Ministro della sanità 23 dicembre 1982 e 23 febbraio 1983.

Restano fermi i termini stabiliti per l'esercizio della opzione con l'art. 1 del decreto del Ministro della sanità 29 dicembre 1982 e l'art. 7 del decreto del Ministro della sanità 23 febbraio 1983.

Art. 11.

Su motivata richiesta della regione, il Ministro della sanità può disporre che il personale in servizio presso le U.S.L., assegnato in via definitiva all'ISPESL ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 619, continui a prestare servizio presso la U.S.L. fino all'espletamento dei pubblici concorsi regionali e comunque non oltre il 31 dicembre 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per comunicazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 gennaio 1985

Il Ministro della sanità
DEGAN

p. *Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
BORRUSO

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
ALTISSIMO

TABELLA *A*

CONTINGENTE DEL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE DA COMANDARE AI DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO.

DIPARTIMENTO	I Prof.	II Prof.	Tecnico		Amministrativo				TOTALE
	Ingegnere	Perito	Operatore tecnico	Agente tecnico	Collaboratore	Assistente	Archivista dattilografo	Commesso	
Torino	4	1	2	—	—	3	6	1	17
Alessandria	2	1	—	—	—	1	1	—	5
Biella	3	2	1	—	—	4	4	1	15
Totale regionale	9	4	3	—	—	8	11	2	37
Milano	20	8	3	1	—	6	10	—	48
Bergamo	3	3	—	—	—	2	1	—	9
Brescia	3	4	1	—	—	1	5	—	14
Como	3	2	—	—	—	1	1	1	8
Totale regionale	29	17	4	1	—	10	17	1	79
Bolzano	1	2	1	—	—	—	2	—	6
Udine	3	5	1	—	—	1	1	—	11
Padova	5	9	1	—	—	3	3	2	23
Verona	2	3	1	—	—	3	4	1	14
Venezia	5	4	1	1	—	2	2	—	15
Totale regionale	12	16	3	1	—	8	9	3	52
Genova	5	6	—	—	—	2	3	—	16
Bologna	7	3	1	—	—	3	3	1	18
Piacenza	2	3	—	—	—	—	—	—	5
Forlì	3	5	1	—	—	2	1	—	12
Totale regionale	12	11	2	—	—	5	4	1	35
Firenze	4	5	—	—	—	3	—	—	12
Livorno	4	4	1	—	—	1	1	1	12
Lucca	2	3	1	—	—	—	1	1	8
Totale regionale	10	12	2	—	—	4	2	2	32
Terni	1	5	—	—	—	2	1	—	9
Ancona	3	8	1	—	—	4	3	—	19
Pescara	1	3	1	—	—	2	2	1	10
Roma	6	8	1	—	—	2	5	1	23
Campobasso	1	2	—	—	—	—	—	—	3
Napoli	6	6	—	—	—	4	4	—	20
Bari	3	4	—	—	—	2	—	—	9
Taranto	2	5	—	—	—	3	2	1	13
Totale regionale	5	9	—	—	—	5	2	1	22
Potenza	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Catanzaro	1	2	—	—	—	2	2	1	8
Palermo	2	1	—	—	—	—	1	1	5
Catania	5	4	1	—	—	3	3	—	16
Totale regionale	7	5	1	—	—	3	4	1	21
Cagliari	2	1	—	—	—	1	3	—	7
Sassari	1	2	—	—	—	1	2	1	7
Totale regionale	3	3	—	—	—	2	5	1	14
Totale dip. perif.	116	125	20	2	—	64	77	15	419

TABELLA *B*

CONTINGENTE DEL PERSONALE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DA COMANDARE AI DIPARTIMENTI PERIFERICI DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO.

DIPARTIMENTO	I Prof.	II Prof.	Tecnico		Amministrativo				TOTALE
	Ingegnere	Perito	Operatore tecnico	Agente tecnico	Collaboratore	Assistente	Archivista dattilografo	Commesso	
Torino	7	5	—	—	—	2	1	—	15
Alessandria	2	2	—	—	—	—	—	—	4
Biella .	1	—	—	—	—	—	—	—	1
Totale regionale . .	10	7	—	—	—	2	1	—	20
Milano .	13	1	1	—	—	2	—	—	17
Bergamo	2	—	—	—	—	1	—	—	3
Brescia	3	1	—	—	1	3	—	—	8
Como .	2	2	—	—	—	—	—	—	4
Totale regionale . .	20	4	1	—	1	6	—	—	32
Bolzano .	1	1	—	—	—	—	—	—	2
Udine .	3	2	—	—	—	3	—	—	8
Padova	4	3	1	—	—	1	2	—	11
Verona	2	2	—	—	1	2	—	—	7
Venezia	3	3	—	—	1	2	1	—	10
Totale regionale . . .	9	8	1	—	2	5	3	—	28
Genova . . .	7	2	—	—	1	2	—	—	12
Bologna . . .	11	4	—	—	1	2	2	—	20
Piacenza . . .	7	5	—	1	—	2	—	—	15
Forlì . .	4	3	—	—	—	2	1	—	10
Totale regionale . . .	22	12	—	1	1	6	3	—	45
Firenze	8	1	1	—	1	5	3	—	19
Livorno .	4	2	—	—	—	2	1	—	9
Lucca	2	2	—	—	1	1	—	—	6
Totale regionale . . .	14	5	1	—	2	8	4	—	34
Terni . . .	3	2	—	—	—	2	1	—	8
Ancona .	3	4	—	—	—	3	1	—	11
Pescara . .	4	1	—	—	1	3	1	—	10
Roma . . .	20	4	3	—	1	5	4	—	37
Campobasso .	2	3	—	—	1	2	1	—	9
Napoli .	19	4	—	—	1	8	4	—	36
Bari .	7	4	—	—	1	2	—	—	14
Taranto	3	2	—	—	1	2	—	—	8
Totale regionale . . .	10	6	—	—	2	4	—	—	22
Potenza . . .	2	2	—	—	—	3	—	—	7
Catanzaro .	4	1	—	—	—	2	—	—	7
Palermo	4	1	—	—	1	1	—	—	7
Catania . .	5	—	—	—	—	—	—	—	5
Totale regionale . .	9	1	—	—	1	1	—	—	12
Cagliari . .	2	2	—	—	—	3	1	—	8
Sassari . . .	1	—	—	—	—	1	—	—	2
Totale regionale . . .	3	2	—	—	—	4	1	—	10
Totale dip. perif. . . .	165	71	6	1	14	69	24	—	350

TABELLA C

CONTINGENTE DEL PERSONALE DELL'ANCC DA COMANDARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO SUPERIORE PER LA PREVENZIONE E SICUREZZA DEL LAVORO.

Ruoli e qualifiche	Contingente
Dirigenza	
dirigente superiore	3
dirigente	2
Ruolo professionale	
I qualifica	
attuario	3
chimico	2
ingegnere	46
II qualifica	
perito	22
geometra	3
Ruolo amministrativo	
collaboratore e collaboratore coordinatore	5
assistente e assistente coordinatore	53
archivista dattilografo	44
commesso	3
Ruolo tecnico	
collaboratore tecnico e collaboratore tecnico coordinatore	2
assistente tecnico e assistente tecnico coordinatore	12
operatore tecnico	42
agente tecnico	3
Totale	245

TABELLA D

CONTINGENTE DEL PERSONALE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DA COMANDARE ALLA SEDE CENTRALE DELL'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E LA SICUREZZA DEL LAVORO.

Ruoli e qualifiche	Contingente
Dirigenza	
dirigente superiore	4
dirigente	11
Ruolo professionale	
I qualifica	
architetto	7
attuario	4
avvocato e procuratore	1
chimico	12
farmacista	2
fisico	4
geologo	8
ingegnere	40
agrario	3
medico	9
biologo	1
matematico	2
II qualifica	
perito	25
geometra	13
infermiere professionale	2
tecnico radiologo	4
Ruolo tecnico	
collaboratore tecnico e collaboratore tecnico coordinatore	20
assistente tecnico e assistente tecnico coordinatore	98
operatore tecnico	67
agente tecnico	6
Ruolo amministrativo	
collaboratore e collaboratore coordinatore	24
assistente e assistente coordinatore	105
archivista dattilografo	9
commesso	—
Psicologi	
dirigente superiore	1
dirigente	9
Totale	491

TABELLA E

CONTINGENTI DEL PERSONALE DELL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER IL CONTROLLO DELLA COMBUSTIONE DA ISCRIVERE NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE DA ASSEGNARE AI SERVIZI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

RUOLI E QUALIFICHE	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Provincia di Trento	Provincia di Bolzano	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	TOTALE
Dirigenza:																						
dirigente superiore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
dirigente	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo professionale:																						
I qualifica:																						
architetto	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
attuario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
avvocato e procur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
chimico	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
farmacista	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
fisico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
geologo	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ingegnere	4	—	4	—	—	6	2	1	8	7	—	1	3	—	—	7	1	—	—	8	2	54
agrario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
medico	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
II qualifica:																						
perito	10	1	21	—	1	19	4	6	10	13	3	10	26	2	1	23	13	—	1	5	5	174
geometra	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
inferm. profess.le	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
tecnico radiologia	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Ruolo amministrativo:																						
coll. e coll. coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
assist. e assist. coord.	4	—	6	—	—	5	3	2	4	6	—	3	10	2	—	2	2	—	—	4	2	55
archivista dattilogr.	6	—	16	—	—	11	4	—	5	10	2	2	16	—	—	7	5	—	—	3	1	88
commesso	1	—	1	—	1	—	2	—	1	—	—	1	2	—	—	1	—	—	—	1	—	11
Ruolo tecnico:																						
collab. tec. e collab. tecn. coord.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
assist. tec. e assist. tecn. coord.	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	2
operatore tecnico	2	—	3	—	—	2	1	—	—	1	—	—	5	—	—	2	2	—	1	1	1	21
agente tecnico	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

TABELLA *F*

CONTINGENTI DEL PERSONALE DELL'ENTE NAZIONALE PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI DA ISCRIVERE NEI RUOLI REGIONALI DEL PERSONALE DA ASSEGNARE AI SERVIZI DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI

RUOLI E QUALIFICHE	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Provincia di Trento	Provincia di Bolzano	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	TOTALE
Dirigenza:																						
dirigente superiore	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	7	—	—	—	—	—	—	1	—	9
dirigente	4	—	6	—	—	4	1	2	8	6	1	—	13	1	—	5	7	—	—	10	1	69
Ruolo professionale:																						
I qualifica:																						
architetto	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	2
attuario	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	1
avvocato e procur.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	1	—	—	2
chimico	1	—	1	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	6
farmacista	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
fisico	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	3	1	—	—	1	—	—	1	—	7
geologo	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
ingegnere	8	—	22	3	—	4	5	8	11	12	3	4	27	2	1	25	7	1	3	15	1	162
agrario	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	—	2	—	—	1	—	—	—	—	5
medico	3	1	16	2	—	5	2	9	13	10	2	2	26	4	1	10	6	—	2	9	3	126
II qualifica:																						
perito	8	1	26	5	—	26	9	17	21	43	20	33	71	19	1	35	16	2	13	22	2	390
geometra	11	—	22	3	—	7	—	4	7	10	5	10	55	9	3	27	15	5	6	15	—	214
inferm. profess.le	2	—	6	—	—	2	2	3	4	2	1	2	5	—	—	—	3	—	—	3	3	38
tecnico radiologia	—	—	12	—	1	2	1	8	6	6	2	4	5	1	—	6	5	—	2	10	1	72
Ruolo amministrativo:																						
coll. e coll. coord.	2	—	1	1	—	3	2	4	5	6	2	5	14	4	2	18	10	—	3	6	2	90
assist. e assist. coord.	8	2	20	2	1	6	7	7	11	15	2	8	42	7	1	32	13	—	2	13	5	204
archivista dattilogr.	3	—	3	—	—	1	1	—	1	1	2	—	7	—	—	4	1	—	—	—	—	24
commesso	1	—	1	—	—	—	—	1	—	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	3	—	8
Ruolo tecnico:																						
collab. tec. e collab. tecn. coord.	2	—	7	—	—	3	2	1	4	2	1	2	12	1	—	6	1	—	5	9	3	61
assist. tec. e assist. tecn. coord.	7	—	18	4	—	5	5	10	15	20	9	6	44	9	1	22	19	—	5	11	5	215
operatore tecnico	7	1	21	1	1	11	5	11	17	20	4	4	35	3	5	41	16	—	7	17	8	235
agente tecnico	—	—	5	—	1	—	—	1	1	5	—	6	7	1	1	2	2	—	2	2	—	36
Totale	68	5	187	22	4	79	43	88	125	159	54	89	376	64	16	234	125	8	51	147	34	1978

TABELLA *G*

POSTI DA PREVEDERE NELLE PIANTE ORGANICHE DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI IN AGGIUNTA A QUELLI CORRISPONDENTI ALLE UNITA' DI PERSONALE ASSEGNATO ALLE U.S.L. STESSE

POSTI VACANTI IN RELAZIONE AGLI ORGANICI DEL SOPPRESSO A N C C

RUOLI E QUALIFICHE	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Provincia di Trento	Provincia di Bolzano	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	TOTALE
Ruolo professionale:																						
I qualifica	1	1	4	1	1	1	1	2	1	2	1	1	5	1	1	2	1	1	1	1	1	31
II qualifica	3	—	3	1	—	4	2	2	2	5	1	2	5	—	—	1	4	1	—	1	1	38

POSTI VACANTI IN RELAZIONE AGLI ORGANICI DEL SOPPRESSO E N P I

RUOLI E QUALIFICHE	Piemonte	Valle d'Aosta	Lombardia	Provincia di Trento	Provincia di Bolzano	Veneto	Friuli-Venezia Giulia	Liguria	Emilia Romagna	Toscana	Umbria	Marche	Lazio	Abruzzo	Molise	Campania	Puglia	Basilicata	Calabria	Sicilia	Sardegna	TOTALE
Ruolo professionale:																						
I qualifica	1	—	—	1	—	—	—	1	2	2	1	—	1	—	—	2	—	1	1	1	—	14
II qualifica	2	—	—	—	—	2	—	—	6	1	—	1	2	—	—	1	4	—	—	—	—	19

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 1° agosto 1984.

Valore e caratteristiche di due francobolli ordinari appartenenti alla serie « il patrimonio artistico e culturale italiano » dedicati alle civiltà contadine.

IL MINISTRO
DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, di una serie di francobolli ordinari, da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica « il patrimonio artistico e culturale italiano »;

Visto il decreto ministeriale 24 gennaio 1983 con il quale è stata autorizzata nel 1984, fra l'altro, l'emissione di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere due francobolli appartenenti alla serie medesima, dedicati alle civiltà contadine;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni n. 1635 del 23 luglio 1984;

Decreta:

Articolo unico

Sono emessi due francobolli ordinari appartenenti alla serie « il patrimonio artistico e culturale italiano », dedicati alle civiltà contadine, nei valori da L. 250 e L. 350.

Detti francobolli sono stampati in rotocalco, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm. 40 × 30; formato stampa: mm. 36 × 26; dentellatura: 14 × 13 1/4; colori: quadricromia; foglio: cinquanta esemplari.

Le vignette riproducono, su fondini tratti da antiche mappe rurali, attrezzi di lavoro ed oggetti domestici in uso nel mondo contadino del passato e precisamente per il valore da L. 250: la stufa del maso ed un battitore per la trebbia del grano; per il valore da L. 350: un telaio per la tessitura a mano ed un carro agricolo.

Sui due francobolli figurano le leggende « CIVILTÀ CONTADINE », « ITALIA » ed i rispettivi valori « 250 » e « 350 ».

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° agosto 1984

Il Ministro
delle poste e delle telecomunicazioni
GAVA

p. *Il Ministro del tesoro*
RAVAGLIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *novembre* 1984
Registro n. 38 *Poste, foglio n.* 192

(231)

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 dicembre 1984, n. **995.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione laicale di religione e di culto denominata « Piccoli discepoli della Croce », in Pagani.

N. 995. Decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1984, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione laicale di religione e di culto denominata « Piccoli discepoli della Croce », in Pagani (Salerno).

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *gennaio* 1985
Registro n. 5 *Interno, foglio n.* 309

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoche di autorizzazioni concernenti la produzione e il commercio di presidi sanitari

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 è stata revocata l'autorizzazione concernente la produzione e il commercio del presidio sanitario denominato Selevap, concessa all'impresa Italchimica S.r.l., in Torre del Greco (Napoli), con decreti ministeriali 29 maggio 1972, 12 dicembre 1972 e 29 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 15 gennaio 1985 è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Etan liquido emulsionabile, concessa all'impresa Chimiberg - S.p.a., in Albano S. Alessandro (Bergamo), con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(454)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Castellina Marittima

Con decreto 11 dicembre 1984, n. 2315/2390, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un tratto di terreno e della parte di fabbricato su di esso insistente, segnato nel catasto del comune di Castellina Marittima (Pisa) al foglio n. 16, particella 217 di complessivi mq 5.250 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 aprile 1984 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pisa che fa parte integrante del citato decreto.

(546)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Sirma S.p.a., con sede legale in Venezia e stabilimenti di Porto Marghera (Venezia) (Sirma 1), Malcontenta (Venezia) (Sirma 2 e 5), Vado Ligure (Savona) (Sirma 4), Lozzolo (Vercelli) (Sirma 3), Castellamonte (Torino), (Sirma 6) servizi, uffici e sedi periferiche, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dall'8 luglio 1984 al 6 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 16 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona) e stabilimenti in Fabriano, Albacina, Marischio (Ancona) e Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 19 agosto 1984.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 17 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Merloni elettrodomestici, con sede in Fabriano (Ancona), stabilimenti in Fabriano, Albacina di Fabriano, Marischio di Fabriano (Ancona) e Comunanza (Ascoli Piceno), è prolungata al 23 febbraio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Italsider, con sede in Genova, unità Isola d'Elba (Livorno), è prolungata al 27 gennaio 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

(538)

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati dalla S.p.a. Ghisio, con sede in Milano e stabilimento in Pavia.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati a decorrere dal 22 aprile 1983 per cessazione di attività o riduzione di personale dalla S.p.a. Ghisio, con sede in Milano e stabilimento in Pavia, è prolungata fino al 21 ottobre 1984.

(539)

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985, la società cooperativa agricola Società cooperativa di servizi collettivi per la riforma fondiaria «Adriatica», in S. Pietro Vernotico (Brindisi), costituita per rogito notaio dott. Italo Forleo, in data 28 marzo 1955, repertorio n. 10254, registro società n. 259, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Cosimo Epicoco.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985, la società cooperativa agricola «Centro cunicolo molisano» Soc. coop. a r.l., in Monteroduni (Isernia), costituita per rogito notaio dottor Michele Conti, repertorio n. 9804, registro società n. 630, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Mario Amicone.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985, la società cooperativa di produzione e lavoro «La Pace», in Salerno, costituita per rogito notaio Filadelfo Sarno in data 10 gennaio 1952, repertorio n. 11963, registro società n. 2262, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del dottor Francesco Bevere.

Con decreto ministeriale 18 gennaio 1985, la società cooperativa agricola «Morrone», in Roccacasale (L'Aquila), costituita per rogito notaio Alessandro Mulieri in data 29 aprile 1976, repertorio n. 1248, registro società n. 641, è stata sciolta, ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Tollis Francesco.

(540)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Iscrizione dell'associazione A.S.P.O. frutta - Associazione salentina produttori ortofrutticoli, in Brindisi, nell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli.

Con decreto ministeriale 21 dicembre 1984 è stata accertata la sussistenza nell'associazione A.S.P.O. frutta - Associazione salentina produttori ortofrutticoli, con sede in Brindisi, via S. Ippolito, 18, dei requisiti previsti dalla legge 27 luglio 1967, n. 622 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 febbraio 1968, n. 165.

La predetta associazione è iscritta al n. 117 dell'elenco nazionale delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, di cui all'art. 5 della legge citata e ad essa è riconosciuta, a norma del combinato disposto degli articoli 7 e 12 della legge 20 ottobre 1978, n. 674, la personalità giuridica di diritto privato.

(493)

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(3ª *pubblicazione*) Elenco n. 12

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentati per operazioni:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 20 mod. 241 D.P. — Data: 24 settembre 1981. — Ufficio che rilasciò la ricevuta: direzione provinciale del tesoro di Cuneo. — Intestazione: Tosatti Ivano, nato a Venevagienna il 14 settembre 1938. — Titoli del debito pubblico: nominativi 3. — Capitale: L. 650.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si notifica a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

(122)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 22

Corso dei cambi del 31 gennaio 1985 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	1954,500	1954,500	1954,50	1954,500	1954,25	1954,25	1954 —	1954,500	1954,500	1954,50
Marco germanico .	616,700	616,700	616,80	616,700	616,75	616,67	616,840	616,700	616,700	616,70
Franco francese	201,740	201,740	201,80	201,740	201,80	201,64	201,740	201,740	201,740	201,75
Fiorino olandese	545,440	545,440	545,50	545,440	545,50	545,45	545,430	545,440	545,440	545,45
Franco belga .	30,834	30,834	30,80	30,834	30,83	30,82	30,825	30,834	30,834	30,84
Lira sterlina .	2201,900	2201,900	2207,700	2201,900	2201,50	2201,45	2201 —	2201,900	2201,900	2201,90
Lira irlandese	1918,500	1918,500	1920 —	1918,500	1918 —	1919,37	1920,250	1918,500	1918,500	—
Corona danese .	172,890	172,890	172,90	172,890	172,90	172,89	172,900	172,890	172,890	172,89
Dracma .	15,093	15,093	15,07	15,093	—	—	15,085	15,093	15,093	—
E.C.U. .	1371,100	1371,100	1372,50	1371,100	1371 —	1371,35	1371,600	1371,100	1371,100	1371,10
Dollaro canadese .	1468,700	1468,700	1470 —	1468,700	1468,70	1468,75	1468,800	1468,700	1468,700	1468,70
Yen giapponese .	7,651	7,651	7,675	7,651	7,65	7,65	7,650	7,651	7,651	7,66
Franco svizzero .	729,230	729,230	730 —	729,230	729,25	729,29	729,350	729,230	729,230	729,23
Scellino austriaco .	87,863	87,863	87,85	87,863	87,85	87,85	87,840	87,863	87,863	87,86
Corona norvegese .	213,250	213,250	213,25	213,250	213,15	213,20	213,150	213,250	213,250	213,25
Corona svedese .	215,950	215,950	216,40	215,950	216 —	215,90	215,860	215,950	215,950	215,95
FIM	294,300	294,300	294,50	294,300	294,25	294,29	294,290	294,300	294,300	—
Escudo portoghese	11,240	11,240	11,28	11,240	11,24	—	11,240	11,240	11,240	11,25
Peseta spagnola .	11,127	11,127	11,15	11,127	11,14	11,13	11,138	11,127	11,127	11,12

Media dei titoli del 31 gennaio 1985

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935 .	61,275
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1970-85 .	96,050
» 6% » » 1971-86 .	92,250
» 6% » » 1972-87 .	94 —
» 9% » » 1975-90 .	90,450
» 9% » » 1976-91 .	88,100
» 10% » » 1977-92 .	94,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	96,150
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 .	87,500
Certificati di credito del Tesoro 1975-85 10% .	94,450
» » » 1-4-1981/86 16% .	101,500
» » » 1-6-1981/86 16% .	106,250
» » » TR 2,5% 1983/93 .	88,950
» » » Ind. ENI 1- 8-1988 .	102,500
» » » » EFIM 1- 8-1988	102,250
» » » » 1- 2-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 3-1983/85 .	99,975
» » » » 1- 4-1983/85 .	100,150
» » » » 1- 5-1983/85 .	100,500
» » » » 1- 6-1983/85 .	100,700
» » » » 1- 1-1982/86 .	102,350
» » » » 1- 3-1982/86 .	102,900
» » » » 1- 5-1982/86 .	103,225
» » » » 1- 6-1982/86 .	104,425
» » » » 1- 7-1982/86 .	102,450
» » » » 1- 8-1982/86 .	103,275
» » » » 1- 9-1982/86 .	102,175
» » » » 1-10-1982/86 .	102,450
» » » » 1-11-1982/86 .	102,500
» » » » 1-12-1982/86 .	102,800
» » » » 1- 7-1983/86 .	102,100
» » » » 1- 8-1983/86 .	102,250
» » » » 1- 9-1983/86 .	101,600
» » » » 1-10-1983/86 .	102 —
» » » » 1- 1-1983/87 .	103,575
» » » » 1- 2-1983/87 .	104,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1983/87 .	103,125
» » » » 1- 4-1983/87 .	102,650
» » » » 1- 5-1983/87 .	103,150
» » » » 1- 6-1983/87 .	103,050
» » » » 1-11-1983/87 .	102,775
» » » » 1-12-1983/87 .	103,600
» » » » 1- 7-1983/88 .	103,800
» » » » 1- 8-1983/88 .	103,500
» » » » 1- 9-1983/88 .	103 —
» » » » 1-10-1983/88 .	103,050
» » » » 1-11-1983/88 .	104,050
» » » » 1- 1-1984/88 .	102,250
» » » » 1- 2-1984/88 .	102,700
» » » » 1- 3-1984/88 .	101,500
» » » » 1- 4-1984/88 .	101,550
» » » » 1- 5-1984/88 .	102,600
» » » » 1- 6-1984/88 .	103,450
» » » » 1-11-1983/90 .	104,050
» » » » 1-12-1983/90 .	104,150
» » » » 1- 1-1984/91 .	104,100
» » » » 1- 2-1984/91 .	103,950
» » » » 1- 3-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 4-1984/91 .	102,100
» » » » 1- 5-1984/91 .	102,250
» » » » 1- 6-1984/91 .	102,600
» » » » 1- 7-1984/91 .	101,775
Buoni Tesoro Pol. 17 % 1- 5-1985 .	100,675
» » » 17 % 1- 7-1985 .	101,700
» » » 17 % 1-10-1985 .	102,225
» » » 16 % 1- 1-1986 .	102,200
» » » 14 % 1- 4-1986 .	101,300
» » » 13,50 % 1- 7-1986 .	101,200
» » Nov. 12 % 1-10-1987 .	99,900
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14 %	112,150
» » » » 22-11-1982/89 13 %	109,200
» » » » 1983/90 11,50 %	106,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 31 gennaio 1985

Valuta	Cambio
Dollaro USA .	1954,250
Marco germanico .	616,770
Franco francese	201,740
Fiorino olandese	545,435
Franco belga .	30,829
Lira sterlina .	2201,450
Lira irlandese	1919,375
Corona danese	172,895
Dracma .	15,089
E.C.U. .	1371,350
Dollaro canadese .	1468,750
Yen giapponese .	7,650
Franco svizzero .	729,290
Scellino austriaco .	87,851
Corona norvegese .	213,200
Corona svedese .	215,905
FIM .	294,295
Escudo portoghese	11,240
Peseta spagnola .	11,132

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Modifiche ed integrazioni all'ordinanza n. 439/FPC/ZA dell'11 dicembre 1984 concernente: « Autorizzazione al comune di Pozzuoli a rendere agibile la strada vicinale "Monterusso" per agevolare l'esodo in caso di recrudescenza del fenomeno bradisismico ». (Ordinanza n. 477/FPC/ZA).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1983, n. 748;

Vista la propria ordinanza n. 439/FPC/ZA dell'11 dicembre 1984, con la quale il comune di Pozzuoli è stato autorizzato ad eseguire sulla strada vicinale « Monterusso » i lavori necessari per consentire il transito pedonale e veicolare delle famiglie evacuate o eventualmente evacuande dal centro abitato del medesimo comune;

Vista la nota n. 1020 del 10 gennaio 1985, con la quale la soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta ha segnalato l'opportunità di subordinare l'esecuzione dei lavori in argomento alla propria preventiva approvazione, atteso il rilevante interesse archeologico rivestito dalla zona interessata;

Ravvisata l'opportunità di aderire alla richiesta sopra cennata al fine di salvaguardare le strutture archeologiche presenti in zona;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

L'esecuzione dei lavori di ampliamento della strada vicinale « Monterusso », di cui alla ordinanza n. 439/FPC/ZA dell'11 dicembre 1984 citata nelle premesse, è subordinata alla approvazione del relativo progetto da parte della soprintendenza archeologica delle province di Napoli e Caserta.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 gennaio 1985

Il Ministro: ZAMBERLETTI

(587)

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con deliberazione 18 gennaio 1985, n. 123, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di sette mesi il mandato conferito al rag. Riccardo Osbat, residente in Gorizia, via Mazzini, 24, in ordine alla gestione commissariale della « Cooperativa edificatrice provinciale a proprietà divisa Edil Acli - Soc. coop. a r.l. », in Gorizia, costituita il 13 aprile 1976 per rogito notaio dott. Bruno Seculin di Gorizia.

Con deliberazione 18 gennaio 1985, n. 124, la giunta regionale ha prorogato, per un periodo massimo di undici mesi il mandato conferito al rag. Riccardo Osbat, residente in Gorizia, via Goldoni, 5, in ordine alla gestione commissariale della « Cooperativa Edil Acli 80 - Soc. coop. a r.l. », in Gorizia, costituita il 1° dicembre 1971 per rogito notaio dott. Bruno Seculin di Gorizia.

(498)

CIRCOLARI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

CIRCOLARE 23 gennaio 1985, n. **2/16.**

Modifica della circolare 31 agosto 1981, n. 2, concernente: « Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali » e successive modificazioni. Proroghe dei termini delle bollette doganali di temporanea esportazione.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, il quinto e il sesto comma della lettera *A*) « Esportazioni temporanee e successive reimportazioni » del paragrafo II « Esportazioni in temporanea » del cap. III « Importazioni ed esportazioni in temporanea » sono sostituiti dai seguenti:

« Eventuali proroghe dei predetti termini sono concesse dalle dogane su richiesta motivata dell'operatore, corredata:

a) per le merci " a dogana ", da nulla osta della rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi emittente il modulo A/Esport RA;

b) per le merci comprese in tabella " Esport ":

da nulla osta della rappresentanza dell'Ufficio italiano dei cambi emittente il mod. A/Esport RA, qualora la proroga sia richiesta fino ad un massimo di tre anni dalla data dell'avvenuta operazione di temporanea esportazione, sempreché nell'autorizzazione a fronte della quale è stata emessa la relativa bolletta non sia espressamente previsto un termine inferiore a tre anni per la reimportazione;

da autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero (Direzione generale import-esport) per periodi superiori a tre anni dalla data dell'avvenuta operazione di temporanea esportazione o nel caso sia stato espressamente previsto nell'autorizzazione un termine inferiore a tre anni per la reimportazione.

I provvedimenti indicati nel comma precedente (nulla osta e autorizzazione) possono essere rilasciati anche se sono scaduti i termini originari o prorogati fissati nelle bollette doganali ».

p. *Ufficio italiano dei cambi*
ORAZI - MOLINARA

(591)

CIRCOLARE 23 gennaio 1985, n. **2/17.**

Modifica della circolare 31 agosto 1981, n. 2, concernente: « Disposizioni valutarie relative ad operazioni commerciali » e successive modificazioni. Temporanea esportazione di merci per manifestazioni fieristiche internazionali.

Su istruzioni del Ministero del commercio con l'estero, la lettera *h*) dell'allegato 9 della circolare indicata in oggetto è sostituita dalla seguente:

« *h*) merci ed attrezzature varie destinate a manifestazioni fieristiche internazionali, con esclusione delle merci non contraddistinte da asterisco, comprese in tabella " Esport ".

Mod. A/Esport RA rilasciato dalla rappresentanza dell'Ufficio presso la filiale della Banca d'Italia, senza regolamento ».

p. *Ufficio italiano dei cambi*
ORAZI - MOLINARA

(592)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per trasferimento per le segreterie comunali della classe terza vacanti nelle province della Repubblica al 1° gennaio 1985.

Il Ministero dell'interno rende noto che, ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, sono stati banditi dai prefetti delle rispettive province i concorsi per trasferimento alle seguenti segreterie comunali della classe terza:

Ancona:
Corinaldo

Aosta:
Chatillon
cons. Pont Saint Martin - Perloz

Arezzo:
Loro Ciuffenna
Pratovecchio
Stia

Ascoli Piceno:
Monteprandone

Avellino:
Bisaccia
Pratolo Serra
S. Angelo dei Lombardi

Belluno:
Arsiè
Cesiomaggiore
Comelico Superiore
Lamon
cons. Longarone-Soverzene
Pedavena
S. Stefano di Cadore
Sospirolo

Benevento:
Limatola
S. Angelo a Cupolo
Ceppaloni

Bergamo:
Almenno S. Salvatore
Azzano S. Paolo
cons. Casazza-Gaverina
cons. Lurano-Castel Rozzone
cons. Morengo-Pagazano
Pedrengo
Trescore Balneario

Brescia:
Cellatica
Collebeato
Esine
Nave
Piancogno
Rudiano

Cagliari:
Decimomannu
Fluminimaggiore
Gonnosfanadiga
Sardara
Siliqua
Villaputzu

Caserta:
Bellona

Catanzaro:
Cirò
Cotronei
Gasperina
Limbadi
Nicotera
Petronà
S. Mauro Marchesato
Serrastretta

Como:
cons. Albiolo-Cagno
cons. Binago-Solbiate
Brivio
Maslianico
Vertemate con Minoprio

Cosenza:
Aprigliano
Campana

Cremona:
cons. Vescovato-Pessina Cremonese

Cuneo:
Busca
cons. Cortemilia-Perletto
cons. Dogliani-Somano

Ferrara:
Goro
Mesola
Migliarino
Mirabello
Ro Ferrarese

Foggia:
Candela
Serracapriola

Forlì:
Bagno Romagna
Civitella di Romagna
Mercato Saraceno
Morciano di Romagna

Frosinone:
Alvito
Pofi
Vallecorsa

Genova:
Campo Ligure
Ronco Scrivia

Grosseto:
Civitella Paganico

Isernia:
Sesto Campano

L'Aquila:
Pratola Peligna
San Vincenzo Valle Roveto

Lecce:
Carpignano Salentino
Novoli

Mantova:
Cavriana
Guidizzolo
Marcaria
Ostiglia
Quistello
Rodigo
Roncoferraro
San Benedetto Po
San Giorgio di Mantova

Messina:
Capizzi
Novara di Sicilia
Terme Vigliatore

Milano:
Albiate
Arconate
cons. Borghetto Lodigiano-Brembio
Burago di Molgora
Cavenago Brianza
Cesate

Dairago
Lacchiarella
Magnago
cons. Malco-Cavacurta
cons. Mediglia-Colturano
Pogliano Milanese
Pozzuolo Mortesana
Pogliano Martesana
S. Giorgio su Legnano
cons. S. Stefano Lodigiano San Fiorano
Sovico
Veduggio con Colzano
Vignate

Modena:

Fanano
Montese
Ravarino
Sestola

Novara:

Borgoticino
cons. Briga Novarese-Bolzano Novarese
cons. Gattico-Comignago
Grignasco

Nuoro:

Botoiana
Bosa
Budoni
Escalaplano
Lodè
Orgosolo
Orroli

Padova:

Agna
Arzegrande
Bagnoli di Sopra
cons. Carrara S. Giorgio Carrara S. Stefano
Fontaniva
Lozzo Atestino
S. Giustina in Colle
Vò

Palermo:

Vicari

Parma:

Busseto
Fontevivo
Neviano degli Arduini
Roccabianca
Soragna
Traversetolo

Pavia:

Cassolnovo
Miradolo Terme
cons. Tromello-Borgo S. Siro

Perugia:

Cannara
Montefalco
Torgiano

Piacenza:

Bettola
Borgonovo Val Tidone
Castelvetro Piacentino
Ferriere
Gragnano Trebbiense
Gropparello
Lugagnano Val d'Arda
Vernasca

Pisa:

Terricciola

Potenza:

Calvello

Reggio Calabria:

Molochio
S. Giorgio Morgeto
San Lorenzo

Reggio Emilia:

Bagnolo in Piano
Baiso
Boretto
Carpineti
Fabbrico
Gualtieri
Reggiolo
S. Martino in Rio
Toano

Rovigo:

Costa di Rovigo

Salerno:

Contursi Terme
Giffoni sei Casali
Olevano sul Tusciano

Sassari:

Bono
Thiesi

Siena:

Castiglione d'Orcia

Sondrio:

Livigno
Sondalo
Teglio
Valdidentro

Taranto:

San Marzano di San Giuseppe

Teramo:

Corropoli

Torino:

Airasca
Cafasse
Cavour
Cumiana
Favria
Montanaro
Pavone Canavese
Sant'Ambrogio di Torino

Treviso:

Borso del Grappa
Breda di Piave
Cappella Maggiore
Casier
Gaiarine
Giavera del Montello
Istrana
Mansuè
Monastier di Treviso
Motta di Livenza
Ormelle
Orsago
San Fior
San Pietro di Feletto
Sernaglia della Battaglia
Tarzo

Udine:

Bagnaria Arsa
Gonars
Varmo

Varese:

cons. Arsago Seprio-Mercallo
cons. Leggiuno-Sangiano
cons. Oggiona con S. Stefano-Solbiate Arno
cons. Porto Ceresio-Besano
Carnago
Casorate Sempione
Morazzone
Venegono Inferiore
Viggiù

Venezia:

Campolongo Maggiore
Cona
Vigonovo

Vercelli:

cons. Alice Castello-Carisio
Occhieppo Inferiore
cons. Quarona-Ailoche
Saluggia

Verona:

Boscochiesanuova
Buttapietra
Caldiero
Castagnaro
Sanguinetto
Veronella

Vicenza:

Barbarano Vicentino
Brendola
Castelgomberto
Costabissara
cons. Fara Vicentino-Salcedo
Montecchio Precalcino
Roana
Sarego
Zugliano

Viterbo:

Blera
Canino
Caprarola

A norma dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, a tali concorsi possono partecipare i segretari comunali capi titolari di sedi di classe terza o di classe quarta, anche in servizio in altre province.

I segretari che intendono partecipare al concorso dovranno far pervenire entro il termine del 1° marzo 1985 i seguenti documenti alla prefettura della provincia nella quale prestano servizio:

1) domanda in carta semplice ai sensi della nota marginale dell'art. 5 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, indirizzata alla prefettura che ha indetto il concorso, con l'indicazione, in ordine di preferenza, delle sedi per le quali il candidato concorre. La partecipazione al concorso si intende limitata per ciascun candidato alle sole sedi specificatamente indicate nella domanda;

2) copia integrale dello stato matricolare, da esibirsi solo dai candidati che prestano servizio in altre province, rilasciata dal prefetto della provincia nella quale il concorrente presta servizio, in data non anteriore a quella del presente bando;

3) ricevuta di vaglia postale o assegno della Banca d'Italia di L. 7.500 (settemilacinquecento), intestato alla prefettura, divisione S.C., quale tassa di partecipazione al concorso, con l'indicazione della causale del versamento;

4) tutti gli altri documenti, in bollo e legalizzati, ove occorre, che il candidato ritenga di esibire agli effetti della graduatoria di merito;

5) elenco, in carta libera ed in duplice copia, dei documenti esibiti.

Per notizia si precisa che la graduatoria sarà formata in base:

ai titoli di studio, di cultura e di perfezionamento professionale (lauree; abilitazione alle funzioni di segretario comunale; corsi di studio per aspiranti segretari comunali istituiti dal Ministero dell'interno; corsi di perfezionamento per segretari comunali; idoneità conseguita nel concorso, per esami e per titoli, a posti di segretario capo di prima classe e di segretario generale di seconda classe; abilitazione all'esercizio della professione di procuratore legale, di avvocato, di notaio, ecc.);

al servizio (anzianità di servizio nelle varie qualifiche);

al rendimento ed al comportamento in servizio (qualifiche annuali, encomi, importanza delle sedi ricoperte in qualità di titolare effettivo o transitorio, servizi resi in condizione di eccezionale difficoltà ed ogni altro concreto elemento che emerga dalla carriera dei candidati);

agli incarichi ed ai servizi speciali espletati con riferimento alla loro importanza e durata (reggenze o supplenze in comuni di classe superiore a quella corrispondente alla qualifica del candidato, commissariati prefettizi presso comuni od altri enti pubblici, ecc.);

alle eventuali pubblicazioni.

(594)

MINISTERO DELLA DIFESA

Graduatoria degli idonei del concorso, per titoli ed esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto il decreto ministeriale 9 marzo 1984, con il quale è indetto un concorso, per titoli ed esami, a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, di cui due riservati ai sottufficiali dell'Aeronautica militare (registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 1984, registro n. 9 Difesa, foglio n. 335);

Visto il decreto ministeriale 10 maggio 1984, con il quale è nominata la commissione giudicatrice del concorso di cui sopra (registrato alla Corte dei conti il 31 maggio 1984, registro n. 17 Difesa, foglio n. 118);

Visto il risultato degli esami sostenuti dai candidati e la valutazione dei titoli dai medesimi presentati;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso a nove posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato aeronautico, ruolo amministrazione, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti:

1) Patarini Sandro	punti	562,50
2) Prisciandaro Giovanni	»	552,25
3) Durante Pasquale	»	502,00
4) Forti Giuseppe	»	499,25
5) Bertossi Paolo	»	489,00
6) De Santis Massimo	»	488,00
7) Novelli Giuseppe	»	486,00
8) Zampella Gaetano	»	482,25
9) Oloisio Fabio	»	472,00
10) Guerra Massimo	»	456,75
11) Cusumano Francesco	»	446,85
12) Rubino Cosimo	»	440,75
13) Picca Lucio	»	435,25
14) Sbanchi Paolo	»	418,00

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1984

Il Ministro: SPADOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 dicembre 1984
Registro n. 42 Difesa, foglio n. 5

(554)

Nuovi diari di prove scritte di concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici, e per il reclutamento di sottotenenti in servizio permanente effettivo nei Corpi automobilistico, di commissariato (ruolo sussistenza) e di amministrazione.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per la nomina di sessanta tenenti in servizio permanente effettivo del Corpo sanitario dell'Esercito, ruolo ufficiali medici, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1984, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 30 agosto 1984, avrà luogo in Roma, presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, il 10 luglio 1985, alle ore 8,30, anziché il 30 aprile 1985. I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova nella sede e nel giorno suindicati alle ore 7,30.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo automobilistico, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984, che non potrà essere effettuata il 30 aprile 1985 per sopravvenuta indisponibilità dell'aula del palazzo degli esami in cui doveva svolgersi, avrà luogo in Roma, presso la scuola trasporti e materiali, viale dell'Esercito n. 170, il 6 maggio 1985, alle ore 8,30. I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova nella sede e nel giorno suindicati alle ore 7,30.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinque sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo automobilistico, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984, che non potrà essere effettuata il 29 aprile 1985 per sopravvenuta indisponibilità dell'aula del palazzo degli esami in cui doveva svolgersi, avrà luogo in Roma, presso la scuola trasporti e materiali, viale dell'Esercito n. 170, il 7 maggio 1985, alle ore 8,30. I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova nella sede e nel giorno suindicati alle ore 7,30.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984, che non potrà essere effettuata il 23 maggio 1985 per sopravvenuta indisponibilità dell'aula del palazzo degli esami in cui doveva svolgersi, avrà luogo in Roma, presso la scuola trasporti e materiali, viale dell'Esercito n. 170, il 24 maggio 1985, ale ore 8,30. I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova nella sede e nel giorno suindicati alle ore 7,30.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di due sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di commissariato (ruolo sussistenza), riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984, che non potrà essere effettuata il 9 maggio 1985 per sopravvenuta indisponibilità dell'aula del palazzo degli esami in cui doveva svolgersi, avrà luogo in Roma, presso la scuola trasporti e materiali, viale dell'Esercito n. 170, il 23 maggio 1985, alle ore 8,30. I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova nella sede e nel giorno suindicati alle ore 7,30.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di sette sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di amministrazione, riservato agli ufficiali inferiori di complemento in servizio o in congedo, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984, che non potrà essere effettuata il 29 aprile 1985 per sopravvenuta indisponibilità dell'aula del palazzo degli esami in cui doveva svolgersi, avrà luogo in Roma, presso la scuola trasporti e materiali, viale dell'Esercito n. 170, il 20 maggio 1985, alle ore 8,30. I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova nella sede e nel giorno suindicati alle ore 7,30.

La prova scritta del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di tre sottotenenti in servizio permanente effettivo del Corpo di amministrazione, riservato ai marescialli ed ai sergenti maggiori in servizio permanente effettivo, indetto con decreto ministeriale 23 luglio 1984, che non potrà essere effettuata il 10 maggio 1985 per sopravvenuta indisponibilità dell'aula del palazzo degli esami in cui doveva svolgersi, avrà luogo in Roma, presso la scuola trasporti e materiali, viale dell'Esercito n. 170, il 21 maggio 1985, alle ore 8,30. I candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova nella sede e nel giorno suindicati alle ore 7,30.

(553)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso, per titoli ed esami, a quattro posti (elevati a cinque) di agente tecnico nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario al n. 11/1984 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro, in data 10 gennaio 1985, è stato pubblicato il decreto ministeriale 4 ottobre 1984, registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 1984, registro n. 38 Tesoro, foglio n. 333, che approva la graduatoria del concorso per titoli ed esami a quattro posti (elevati a cinque) di agente tecnico in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione centrale del tesoro, indetto con decreto ministeriale 9 agosto 1982.

(301)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 127, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 26 maggio 1984, si svolgeranno presso l'Università di Bologna secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 21 febbraio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 22 febbraio 1985, ore 9.

(614)

Diario delle prove di esame del concorso pubblico ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università di Firenze, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 132, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 28 del 28 gennaio 1984, si svolgeranno presso il dipartimento di ingegneria civile via S. Marta 3, Firenze, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 27 febbraio 1985, ore 9;
seconda prova scritta: 28 febbraio 1985, ore 9.

(613)

CORTE DEI CONTI

Concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici con sede in Campobasso.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;
Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il

quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 784;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 gennaio 1973, con il quale sono state stabilite la nuova pianta organica e le denominazioni delle qualifiche del ruolo organico della carriera direttiva della Corte dei conti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Campobasso.

Un sesto dei posti anzidetti è riservato, ai sensi del primo comma dell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, agli impiegati della carriera di concetto della Corte dei conti con qualifica:

a) di segretario o revisore capo;

b) di segretario o revisore principale con almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica o a prescindere da tale anzianità se in possesso di uno dei diplomi di laurea indicati nel successivo art. 2, lettera *D*).

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

4) degli aspiranti che si trovino nelle condizioni di cui all'art. 1, secondo comma del presente decreto;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) diploma di laurea in giurisprudenza o in scienze politiche, ovvero in economia e commercio.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata nell'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestanto servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di due prove scritte e di un colloquio.

Le prove scritte verteranno sulle seguenti materie:

1) diritto pubblico (costituzionale ed amministrativo); diritto privato (civile e commerciale);

2) scienza delle finanze e diritto finanziario; contabilità di Stato.

Il colloquio si svolgerà, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, su:

a) economia politica;

b) legislazione speciale sulla Corte dei conti;

c) nozioni di diritto processuale civile;

d) nozioni di statistica metodologica ed economica.

Sono ammessi al colloquio, i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non consegua la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 8.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale.*

Art. 9.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma di laurea in originale o copia dello stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio dichiarato nella domanda e compreso tra quelli prescritti dall'art. 2, lettera *D)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 11.

Le prove scritte d'esame avranno luogo in Campobasso.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 30 marzo 1985 sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato lo eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso disposta con decreto motivato del Presidente della Corte dei conti o del mancato accoglimento della domanda perché non contenente tutte le dichiarazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati nell'avviso di cui al precedente comma presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Ai candidati che conseguano l'ammissione al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenerlo almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 12.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati vice direttore di segreteria o di revisione in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'articolo 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 174

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3.000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . nato a . (provincia di . .) il . . e residente dal (1) . in . . . (provincia di . .) via . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a due posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova nel ruolo della carriera direttiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Campobasso, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984.

Fa presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perché . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è *cittadino italiano;*

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito in data . presso . . sito in . . . via . n. . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere la destinazione indicata nell'art. 1.

Data, .

Firma .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni . . . . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . . . . (5) ed eventuale recapito telefonico.

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(512)

Concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici con sede in Venezia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico di leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;
Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto presidenziale 18 giugno 1971, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 dell'8 novembre 1971, con il quale sono stati stabiliti i nuovi programmi degli esami di ammissione e di passaggio nelle carriere direttiva, di concetto ed esecutiva della Corte dei conti;
Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275;
Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;
Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;
Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;
Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 344;
Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;
Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva, da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Venezia.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti *requisiti:*

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile di ruolo dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) idoneità fisica all'impiego;

D) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, la esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e rivolte al Presidente della Corte dei conti, debbono essere presentate al Segretariato generale della Corte stessa, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonché nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittimi la elevazione del limite massimo di età o che consenta di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto con l'esatta indicazione dell'anno e dell'istituto, con relativo indirizzo, presso il quale è stato conseguito;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere la destinazione indicata all'art. 1.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, o per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduto il termine stabilito nel precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dal Segretariato generale, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le dichiarazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

L'esame consta di una prova scritta, di una prova pratica di dattilografia e di un colloquio.

Art. 7.

La prova scritta consiste nello svolgimento di un tema di composizione italiana con il quale i candidati debbono dimostrare una conoscenza della lingua italiana adeguata alle mansioni dell'impiego cui aspirano.

Art. 8.

La prova pratica di dattilografia consiste in un saggio di copiatura, su carta non rigata di tipo protocollo in bianco, con velocità libera. La durata della prova è di quindici minuti. I candidati che terminano la copiatura del brano loro assegnato in un tempo minore possono, per dare dimostrazione della velocità di cui sono capaci, ricopiare l'intero brano una o più volte, o soltanto una parte di esso, fino allo scadere del tempo innanzi stabilito.

Non è permesso il cambiamento di foglio, né l'uso della gomma; le eventuali correzioni debbono essere eseguite soltanto con i mezzi apprestati dalla macchina.

Immediatamente prima dello svolgimento del saggio la commissione prescegle un brano di argomento giuridico o contabile, con eventuale inserzione di prospetti numerici, brano che viene distribuito a ciascun candidato in busta chiusa, da aprirsi soltanto dopo che il presidente abbia dichiarato iniziata la prova.

Nella valutazione della prova la commissione tiene conto della precisione e della velocità dimostrate dal candidato.

Art. 9.

Ove, per il numero dei candidati, non si renda possibile lo svolgimento della prova pratica in unico contesto di tempo e di luogo, è facoltà dell'amministrazione di distribuire, mediante sorteggio, i candidati in gruppi e di chiamare, sempre mediante sorteggio, ogni gruppo, in giorni separati o in diverse ore dello stesso giorno, ad eseguire la prova stessa.

Nel caso in cui l'amministrazione si avvalga di tale facoltà, saranno prescelti dalla commissione, per la prova, brani diversi per ogni gruppo, ma aventi tra loro caratteristiche analoghe quanto a lunghezza e a difficoltà di riproduzione.

Art. 10.

Il colloquio si svolgerà su:

a) diritti e doveri dell'impiegato;

b) nozioni generali dell'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

c) nozioni elementari di statistica e dei servizi di archivio.

Art. 11.

Sono ammessi alla prova pratica i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sette decimi nella prova scritta.

Sono ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una votazione di almeno sei decimi nella prova pratica.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La somma dei voti riportati nella prova scritta, nella prova pratica e nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con l'osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni e modificazioni.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Art. 12.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte, il quale decide, sentito il Consiglio di Presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *D)*;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre; i candidati invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere *c)*, *d)*, *e)* e *g)* del presente articolo, come pure copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allegato *B* al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certfiicato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 15.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 6, lettera *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 1975, n. 275.

Art. 16.

La prova scritta d'esame avrà luogo in Venezia.

Nella Gazzetta Ufficiale *del* 30 *marzo* 1985 *sarà data comunicazione dei locali, del giorno e dell'ora in cui si svolgerà la prova scritta.*

I concorrenti dovranno, pertanto, consultare la *Gazzetta Ufficiale* sopraindicata sulla quale potrà essere comunicato l'eventuale rinvio della pubblicazione del diario di esame.

Ai candidati ammessi a sostenere la prova scritta non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso, disposta con decreto motivato dal Presidente della Corte dei conti, per difetto di requisiti o del mancato accoglimento della domanda, perché non contenente tutte le dichiarazioni di cui all'art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi nel giorno e nell'ora indicati al secondo comma, presso la sede di esame per sostenere la prova scritta.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova pratica di dattilografia e quelli ammessi al colloquio saranno comunicati il giorno, l'ora e il luogo in cui dovranno sostenere l'una e l'altro almeno venti giorni prima, con l'indicazione del voto riportato rispettivamente nella prova scritta e nella prova pratica.

Per essere ammessi a sostenere tutte le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dell'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive integrazioni e modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

Art. 17.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati coadiutori in prova per la durata di mesi sei, a sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

I medesimi, al termine del suddetto periodo di prova, saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, saranno esonerati dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 28 dicembre 1984

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1985
Registro n. 1 *Presidenza, foglio n.* 176

ALLEGATO

Schema di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 3000
possibilmente dattiloscritta)

Al Presidente della Corte dei conti - Segretariato generale - Via Baiamonti, 25 - 00195 ROMA

Il sottoscritto . . nato a (provincia di .) il e residente dal (1) . . in . (provincia di .) via n. chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a cinque posti di coadiutore in prova nel ruolo della carriera esecutiva da destinare agli uffici della Corte dei conti con sede in Venezia, indetto con decreto presidenziale 28 dicembre 1984.

Fà presente (2) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) .

3) non ha riportato condanne penali (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . conseguito in data . . presso sito in . . . via n. . .

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni: .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina a raggiungere gli uffici della Corte dei conti con sede in Venezia.

Data, .

Firma .

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni .

. . .

Visto: si autentica la firma del sig. . . . (5) ed eventuale recapito telefonico.

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(5) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(513)

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Concorso speciale, per esami, e corso-concorso di formazione dirigenziale per posti disponibili e di nuova istituzione negli anni 1983 e 1984 di primo dirigente nel ruolo tecnico.

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
PRESIDENTE DELL'AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico citato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 10 luglio 1984, n. 301, contenente le norme di accesso alla dirigenza statale;

Considerato che, alla data del 31 dicembre 1983 nella qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico dell'A.N.A.S., di cui al quadro *F*, livello *E* della tabella X annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, erano disponibili due posti da conferire, ai sensi della citata legge n. 301 del 10 luglio 1984, in ragione del 50% mediante scrutinio per merito comparativo, del 30% mediante concorso speciale per esame, del 10% mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Vista la legge 14 novembre 1984, n. 781, che ha sancito l'istituzione dell'ufficio per l'autostrada Salerno-Reggio Calabria dell'A.N.A.S., autorizzando all'art. 3 la variazione in aumento di una unità con funzione di capo compartimento di 2ª classe (primo dirigente);

Considerato pertanto che, occorre coprire un altro posto — di nuova istituzione — a primo dirigente tecnico da conferire ai sensi dell'art. 1 della legge n. 301 del 14 luglio 1984, lettera *c*);

Considerato pertanto che, oltre ai citati due posti vacanti alla data del 31 dicembre 1983 è da conferire anche tale posto di nuova istituzione ai sensi dell'art. 1 della legge n. 301;

che di tali tre posti, uno è stato già conferito con decorrenza 1° gennaio 1985 mediante scrutinio per merito comparativo, per cui è stata già assorbita la percentuale del 50% di cui all'art. 1 della citata legge n. 301;

che pertanto i due posti vacanti vanno conferiti:

uno mediante concorso speciale per esame;
uno mediante corso-concorso di formazione dirigenziale;

Ritenuto pertanto che occorre procedere sollecitamente alla emanazione dei bandi di concorso suaccennati per la copertura del posto vacante al 31 dicembre 1983 nonché di quello di nuova istituzione ai sensi della legge 14 novembre 1984, n. 781;

Considerata l'opportunità, ferma restando in ogni caso l'individualità dei singoli concorsi, di dover procedere, ai fini di una sollecita copertura dei posti dsponibili, alla emanazione di un unico bando sia per il concorso speciale per esami che per il corso-concorso di formazione;

Vista la circolare n. 17657 del 6 dicembre 1984 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

Posti conferibili nella qualifica di primo dirigente tecnico

In attuazione della legge 10 luglio 1984, n. 301, sono banditi, per il conferimento della qualifica di primo dirigente nel ruolo tecnico dell'A.N.A.S. — quadro *F*, tabella X, annesso al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 — i seguenti distinti concorsi:

un posto — vacante al 31 dicembre 1983 — mediante concorso speciale per esame;

un posto — di nuova istituzione ai sensi della legge n. 781 — mediante corso-concorso di formazione dirigenziale.

Al concorso speciale per esami di cui al precedente punto 1) sono ammessi, a domanda, gli impiegati della carriera direttiva del ruolo tecnico dell'A.N.A.S. appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1983 abbiano compiuto almeno nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera direttiva.

Al corso-concorso di cui al punto 2) di formazione dirigenziale sono ammessi, a domanda, gli impiegati direttivi delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, appartenenti alle qualifiche settima e superiori che alla data del 31 dicembre 1984 abbiano compiuto o compirano almeno nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera direttiva.

Art. 2.

Presentazione domande - Termini e modalità

Entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto, gli aspiranti dovranno presentare, separatamente per ciascuno dei concorsi, domanda di ammissione, per il concorso di cui al punto 1) dell'art. 1 redatta su carta semplice: in carta legale da L. 3.000 per il concorso di cui al punto 2) dell'art. 1 e limitatamente per quanti provenienti da altre amministrazioni, indirizzata alla Direzione generale dell'A.N.A.S. - Direzione centrale affari generali e del personale - Servizio I - Settore I.

La data di presentazione delle domande e stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici postali.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione ai concorsi spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui ai precedenti commi del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal primo comma del presente articolo.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni di cui al presente decreto, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e sotto precisate.

Il termine per la presentazione delle domande, ove cada in giorno festivo sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Nella domanda gli aspiranti devono dichiarare:

A) Cognome e nome, luogo e data di nascita, le donne coniugate dovranno indicare il nome da nubile e da coniugate, domicilio o recapito presso il quale il candidato desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

B) Qualifica rivestita nel ruolo di appartenenza.

C) Anzianità di servizio che dà diritto alla partecipazione al concorso.

D) Diploma di laurea in ingegneria con la precisazione dell'anno accademico e dell'Università presso la quale è stato conseguito.

E) Titoli di servizio di cui al comma 3 dell'art. 2 della legge 10 luglio 1984, n. 301, allegando la documentazione che non sia già acquisita agli atti dell'amministrazione.

F) Dichiarazione di disponibilità, in caso di nomina a raggiungere qualsiasi sede di servizio venga loro assegnata.

G) L'indirizzo compreso il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico presso il quale si desidera siano indirizzate le comunicazioni relative al concorso e l'impegno di far conoscere le successive variazioni.

H) La firma apposta sulla domanda di partecipazione potrà essere autenticata dal funzionario superiore gerarchico del candidato.

Art. 3.

Concorso speciale per esami

L'esame del concorso speciale consisterà in due prove scritte e in un colloquio.

Una delle due prove scritte a contenuto teorico-pratico riguardante interventi sistemativi ovvero di manutenzione di strade ed autostrade, sarà diretta ad accertare il possesso di capacità professionali nonché l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta, anche sotto il profilo della legittimità, della convenienza e della efficienza ed economicità organizzativa di questioni connesse con *l'attività istituzionale dell'A.N.A.S.*, con particolare riguardo ai suoi organi periferici.

L'altra prova scritta a contenuto teorico verterà su materie riguardanti la contabilità ed il bilancio dello Stato nonché sulle prescrizioni nelle procedure di gestione aziendale.

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna delle due prove scritte.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché sulle problematiche della pubblica amministrazione in genere e dell'A.N.A.S. in particolare con riferimento alle mansioni e ai compiti precipui di primo dirigente tecnico dell'A.N.A.S.

Il colloquio deve concorrere, insieme con gli altri elementi di giudizio, basati sull'esame dello stato matricolare e sul profitto tratto da eventuali corsi di formazione e di perfezionamento, ed una adeguata valutazione della personalità del candidato, della di lui preparazione e capacità professionale, avuto riguardo sia alla qualità dei servizi prestati che all'attitudine a svolgere le funzioni superiori.

Le valutazioni di cui innanzi saranno effettuate sulla base dei rapporti informativi e dello stato matricolare che il capo del personale dell'amministrazione è tenuto a far pervenire alla commissione giudicatrice.

Le prove scritte del concorso avranno luogo alle ore 8 dei giorni 19 e 20 marzo 1985 al palazzo degli esami sito a Roma in via Girolamo Induno.

I candidati che non avranno ricevuto alcuna tempestiva comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, all'indirizzo, nei giorni e nell'ora sopra indicati.

Per aver accesso all'aula di esami, i candidati ammessi a sostenere le prove scritte dovranno esibire uno dei documenti di riconoscimento indicati nell'ultimo comma del presente articolo.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se la valutazione complessiva sarà inferiore a 8/10.

La graduatoria finale sarà determinata dalla somma costituita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e dal voto riportato nel colloquio.

La nomina dei vincitori, nel limite del posto di cui al precedente art. 1, punto 1), decorrerà dal 1° gennaio 1985.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) tessera di riconoscimento, rilasciata dalle amministrazioni dello Stato ai propri dipendenti e familiari degli stessi.

Art. 4.

Corso-concorso di formazione dirigenziale

L'ammissione al corso di formazione dirigenziale avviene mediante valutazione, da parte della commissione di cui allo art. 3, terzo comma, della legge n. 301 del 1984, dei titoli seguenti e con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) incarichi e servizi speciali, in Italia e all'estero . . . . fino a punti 10

b) lavori originali prodotti nell'interesse del servizio . . . . » » 10

c) pubblicazioni scientifiche attinenti all'attività di istituto fino a punti 12

d) titoli rilasciati a seguito della frequenza di eventuali corsi di qualificazione professionale organizzati dalla pubblica amministrazione » » 8

e) titoli rilasciati a seguito di specializzazione post-laurea o culturali organizzati dalla pubblica amministrazione . » » 12

f) risultati conseguiti nei concorsi interni della carriera direttiva . » » 8

L'ammissione al corso di formazione avverrà, secondo l'ordine di graduatoria nei limite del posto indicato al precedente art. 1 punto 2).

Gli ammessi al corso sono tenuti a frequentare il periodo di formazione di sei mesi organizzato dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione e l'ulteriore periodo di tre mesi di applicazione presso imprese pubbliche o private di cui allo art. 3 della ripetuta legge n. 301 del 1984, al termine del quale dovranno redigere una relazione scritta illustrativa degli aspetti critico-analitici sul sistema organizzativo dell'impresa presso la quale sono stati applicati, ponendo in risalto l'esame comparato tra sistema pubblico e sistema privato e rispettive conduzioni gestionali, formulando osservazioni e proposte in ordine alla migliore organizzazione dei servizi della pubblica amministrazione e al miglioramento dell'azione amministrativa al servizio cittadino.

La relazione formerà oggetto di dibattito in appositi seminari distinti per gruppi di candidati secondo criteri di omogeneità o affinità, condotti da due docenti della Scuola superiore della pubblica amministrazione e da un dirigente generale che presiede. A ciascuna relazione, a conclusione del seminario, sara attribuito un punteggio, in trentesimi, espresso collegialmente dal presidente e dai due docenti.

Il candidato che avrà ottenuto nella relazione un punteggio non inferiore a 24/30, sarà ammesso a sostenere l'esame finale del corso di formazione.

Questo consisterà in due prove scritte e in un colloquio, vertente sulle materie che hanno formato oggetto dell'insegnamento teorico-pratico del corso di formazione.

Il punteggio sarà espresso in trentesimi e l'esito dell'esame finale sarà considerato favorevole se il candidato avrà conseguito in ciascuna delle due prove e nel colloquio un punteggio non inferiore a 24/30.

La votazione complessiva sarà data dalla somma del voto conseguito nella relazione illustrativa e della media dei voti riportati nelle due prove scritte e nel colloquio.

La nomina avrà decorrenza, secondo l'ordine di graduatoria e nel limite del posto indicato nel precedente art. 1, punto 2), dal 1° gennaio 1985.

Art. 5.

Elenco dei titoli

Le domande per l'ammissione al concorso speciale, per esame, ed al corso-concorso dovranno contenere l'elenco di tutti i titoli posseduti dal candidato alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda stessa e che, a giudizio dell'interessato, potranno formare oggetto di valutazione ai fini del concorso, con l'indicazione dei dati di riferimento per quei titoli eventualmente acquisiti nel fascicolo personale; i titoli elencati e non in possesso dell'amministrazione dovranno essere allegati alla domanda, in originale o in copia autenticata.

Art. 6.

Attività integrativa di formazione

Il dipendente nominato primo dirigente mediante concorso speciale, per esami, per il posto relativo al 1983, è tenuto a frequentare un ciclo di seminari informativi, in numero non inferiore a quattro, organizzato nell'anno seguente alla nomina, dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 4 della legge 10 luglio 1984, n. 301.

Il vincitore del concorso speciale per esami, è tenuto a frequentare, ai sensi dell'art. 6 della legge sopracitata, un periodo di applicazione di tre mesi presso grandi imprese pubbliche o private con le stesse modalità e la stessa valutazione previste nel precedente art. 4, terzo comma e seguenti, per l'analogo periodo di applicazione degli ammessi a frequentare il corso-concorso di formazione dirigenziale.

La valutazione conseguita nella relazione scritta, redatta dai singoli partecipanti alla fine del periodo di applicazione, si aggiungerà a quella ottenuta nelle restanti prove di concorso per la definitiva collocazione del singolo vicitore nel corrispondente ruolo organico.

Art. 7.

Norme di salvaguardia

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive norme di integrazione e modificazione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 dicembre 1984

Il Ministro: NICOLAZZI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *gennaio* 1985
Registro n. 2 *A.N.A.S., foglio n.* 108

(557)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 9

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 9, a:

un posto di operatore tecnico lattoniere;
due posti di operatore tecnico imbianchino-verniciatore;
un posto di operatore tecnico muratore;
un posto di operatore tecnico di lavanderia;
un posto di operatore tecnico di magazzino.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Reggio Emilia.

(561)

REGIONE LOMBARDIA

Concorsi per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nelle province di Bergamo e Sondrio

Con decreto 29 novembre 1984, n. 2769/SAN, del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche nella provincia di Bergamo:

Sedi rurali:

Ardesio sede unica;
Torre De' Busi sede unica.

Sedi urbane:

Scanzorosciate sede n. 2;
Treviglio sede n. 6.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Bergamo, via Maffei, 4, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 28 giugno 1985.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Bergamo, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia in Milano, via Pontaccio, 10, o presso ciascuno dei comuni in cui le sedi sono poste a concorso.

Con decreto 29 novembre 1984, n. 2768/SAN, del presidente della giunta regionale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento delle seguenti sedi farmaceutiche rurali nella provincia di Sondrio:

Albosaggia sede unica;
Valdisotto sede unica.

Le domande di partecipazione dovranno pervenire al servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Sondrio, via Stelvio, 35, entro e non oltre le ore 12,30 del giorno 28 giugno 1985.

Gli interessati possono prendere visione del bando di concorso presso il servizio provinciale per il coordinamento tecnico per l'igiene e la sanità pubblica di Sondrio, o presso l'assessorato regionale alla sanità della regione Lombardia in Milano, via Pontaccio, 10, o presso ciascuno dei comuni in cui le sedi sono poste a concorso.

(558)

REGIONE SICILIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di tecnico ortottista presso l'unità sanitaria locale n. 58.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico ortottista presso l'unità sanitaria locale n. 58.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Palermo.

(560)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Concorso per il conferimento di sedi farmaceutiche vacanti nella provincia

Con decreto n. 3242/3267 del 15 gennaio 1985 è stato bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di tre sedi farmaceutiche urbane nel comune di Gela. Le domande di partecipazione al concorso corredate dai documenti di rito dovranno pervenire all'ufficio del medico provinciale di Caltanissetta entro e non oltre il 30 aprile 1985.

(447)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 28 del 2 febbraio 1985, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Amministrazione istituto di cura e di riposo Giovanni XXIII ed OO.PP., in Bologna: Concorsi pubblici, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo, ad un posto di capo ripartizione ragioneria, ad un posto di capo ufficio attività tecniche e ad un posto di aggiunto di ragioneria.

Aziende municipalizzate faentine - Servizio farmacie comunali, in Faenza: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto vacante di farmacista-collaboratore di farmacia.

ERNESTO LUPO, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Librerie concessionarie di:
BARI, via Sparano, 134 - BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, via Cavour, 46/r - GENOVA, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, via Chiaia, 5 - PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, via del Tritone, 61/A - TORINO, via Roma, 80;
— presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.
La Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee è in vendita presso l'agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, piazza G. Verdi n. 10, Roma, e presso le Librerie concessionarie speciali sopra indicate.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1985

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo			
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:		
	annuale	L.	86.000
	semestrale	L.	48.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:		
	annuale	L.	119.000
	semestrale	L.	66.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*		
	annuale	L.	114.000
	semestrale	L.	63.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari*, compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi *alle specialità medicinali:*		
	annuale	L.	101.000
	semestrale	L.	56.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari*, agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale, ed a *tutti i tipi dei supplementi ordinari:*		
	annuale	L.	196.000
	semestrale	L.	110.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L.	36.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari*, esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L.	33.000

Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L.	500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	39.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	21.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	2.100

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

			Prezzi di vendita Italia	Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta Ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L.	1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta fino a 96 pagine cadauna	L.	6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L.	1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L.	1.400	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L.	1.000	1.300

Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400.**

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	77.000
Abbonamento semestrale	L.	42.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	500

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Telefoni nn. (06) 85082149 - 85082227